



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 52 del 16/08/2010 -**  
**Determinazione nr. 1974 del 16/08/2010**

**OGGETTO: Società BIOMAN S.p.A. di Mirano (VE). Integrazione e parziale modifica dell'autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/06, dell'impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, sito in comune di Maniago (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita "*nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ....continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";

VISTO il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, "*Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., e il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani*", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "*Programma attuativo provinciale*", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

VISTO il D.Lgs. n. 217/2006, "*Revisione in materia di fertilizzanti*";

VISTO l'art. 4, comma 26, della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" che prevede: "In attuazione dell'articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni biodegradabili di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche a impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e alle quantità di rifiuti previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali".

DATO ATTO che la Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in comune di Mirano (VE), via Stazione, n. 80, è titolare di un impianto di compostaggio e produzione di energia sito in comune di Maniago in via Vivarina.

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi dell'impianto in argomento:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 05.03.2009, di approvazione del progetto di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. 152/2006;
- Determinazione n. 1331 del 28.05.2009, di autorizzazione alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 dell'11.02.2010, di approvazione del progetto di variante dell'impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. 152/2006;

PREMESSO che la Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, n. 80 con istanza del 04.08.2009, acquisita agli atti con prot. n. 48013 del 04.08.2009, ha chiesto l'approvazione del progetto di variante all'impianto di compostaggio e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sito in via Vivarina in comune di Maniago, per la parte relativa alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi;

DATO ATTO che la suddetta variante riguarda la realizzazione di opere di completamento e modifiche gestionali quali il trattamento di rifiuti urbani biodegradabili oggetto di raccolta differenziata;

DATO ATTO che, espletata l'istruttoria tecnica ed amministrativa, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 dell'11.02.2010, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato approvato il predetto progetto di variante ed autorizzata la realizzazione delle opere;

EVIDENZIATO che le opere di cui al succitato progetto di variante sono soggette a collaudo come stabilito al punto 3. della Deliberazione di G.P. n. 49/2009, ed alla modifica ed integrazione dell'autorizzazione alla gestione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, di cui alla Determina n. 1331/2009;

EVIDENZIATO, altresì, che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 dell'11.02.2010 ha stabilito che presso l'impianto, ad integrazione di quanto stabilito al punto 7 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 05.03.2009, potranno essere gestiti i **rifiuti urbani non pericolosi** individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui al seguente elenco, per le operazioni ed i quantitativi riportati nella citata Deliberazione 49/2009:

15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 07	rifiuti ingombranti

EVIDENZIATO che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 dell'11.02.2010, in ordine alla gestione dell'impianto, stabilisce anche:

- all'interno del capannone dovrà essere chiaramente separato e distinguibile lo stoccaggio del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto e dei rifiuti prodotti;
- dovranno essere rintracciabili in tutta la filiera produttiva i vari processi adottati per produrre le diverse tipologie di ammendante;
- il trattamento del sottovaglio della selezione del secco dovrà essere sempre rintracciabile in tutte le sue fasi all'interno del capannone (CER 19 12 12);

CONSIDERATO che l'impianto in argomento è un impianto progettato per la produzione di compost di qualità, e al fine di risolvere la problematica relativa alla gestione del sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti urbani della provincia di Pordenone della Società SNUA, rifiuto identificato con codice CER 191212, come riportato nella "Relazione tecnica descrittiva" paragrafo 4.8.1., tabella 4.3 (approvata con Delibera di G.P. n. 49/2009), il quale viene conferito fuori Regione, con aggravio dei costi ambientali, è stata autorizzata la biostabilizzazione dello stesso, prevedendo specifiche modalità di gestione;

RITENUTO di precisare le modalità di gestione del rifiuto di cui al codice CER 19 12 12, che dovrà avvenire secondo quanto previsto dal progetto approvato, per la produzione di biostabilizzato, tenendo separato sia il rifiuto in ingresso che i prodotti ottenuti (punto 6 della relazione integrativa datata 03.11.2008 ed approvata con Deliberazione di G.P. n. 49 del 05.03.2009);

RITENUTO pertanto che la gestione di tale rifiuto richiede la separazione dei flussi sia in ingresso che in uscita dall'impianto;

RITENUTO inoltre di prescrivere, al fine di garantire adeguati controlli al processo produttivo del compost e per la salvaguardia dell'ambiente, che:

- le analisi sul compost prodotto devono essere effettuate da laboratori certificati, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali. I campioni da analizzare devono essere effettuati da personale qualificato del laboratorio;
- le date in cui vengono effettuati i campionamenti sulle partite di compost prodotto devono essere comunicate al Settore Ecologia della Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG, con qualche giorno di anticipo.

EVIDENZIATO inoltre che al punto 5 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49/2009, sono fissati i limiti, gli obblighi e le prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06 dei biofiltri e dei motori di cogenerazione, e che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 dell'11.02.2010, è stata abrogata la prescrizione di cui alla lettera b) del punto 5 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 05.03.2009, risultando non più pertinente con l'esercizio dell'impianto, essendo venuta meno la necessità di un controllo delle emissioni diffuse dei biofiltri.

VISTE le note del Servizio Ecologia della Provincia di Pordenone prot. n. 34941 del 14.04.2010 e prot. n. 50653 del 02.07.2010 relative tra l'altro al procedimento;

FATTO presente che in data 12.08.2010 è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto da tecnici del Settore Ecologia della Provincia;

ATTESO che con nota prot. n. ALP.11-41063-VIA/281 del 29.07.2010, acquisita agli atti con prot. n. 63093 del 05.08.2010, il Servizio VIA della Regione comunica che "In riferimento alla prescrizione n. 5 della Delibera 1310 "l'attività di trattamento della FORSU proveniente direttamente dalla raccolta dei rifiuti urbani dell'impianto completo potrà essere avviata solamente quando lo stesso sarà coerente con la pianificazione regionale e provinciale di settore") va chiarito – come tra l'altro evidente da una semplice lettura della prescrizione medesima – che il trattamento della FORSU potrà avvenire solo ed esclusivamente nel momento in cui sarà attiva e funzionante la

*sezione di produzione energetica, ovvero quando l'impianto sarà completo, nel rispetto della normativa di settore".*

RITENUTO pertanto, anche in relazione a quanto dichiarato dal Servizio VIA della Regione, che il trattamento della FORSU, individuata dal codice CER 200108, potrà avvenire solamente *"esclusivamente nel momento in cui sarà attiva e funzionante la sezione di produzione energetica, ovvero quando l'impianto sarà completo"*;

ATTESO che le vigenti leggi regionali prevedono che l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ricada in capo alla Giunta Provinciale per la parte concernente l'approvazione e al realizzazione dei progetti, e in capo al Dirigente competente per la parte concernente la gestione degli impianti;

RILEVATO che sono depositati in atti il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante anche nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la proprietà dell'area e dell'impianto nonché il possesso delle capacità tecniche ed organizzative;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società BIOMAN S.p.A., come sopra specificato;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determina Dirigenziale n. 04 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni in premessa indicate, di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/1998, la Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in Mirano (VE), via Stazione n. 80, ed impianto sito in via Vivarina in comune di Maniago (PN), individuato catastalmente al Foglio 55, mappale n. 196 del comune censuario di Maniago, alla gestione delle operazioni di recupero R3 e R1, di rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.P. n. 49 del 05.03.2009 e modificato con Deliberazione di G.P. n. 30 dell'11.02.2010. La presente autorizzazione integra e modifica quanto previsto dall'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui alla Determinazione n. 1331 del 28.05.2009.
2. Presso l'impianto di cui al precedente punto 1, come previsto al punto 5 della Determinazione n. 1331 del 28.05.2009, potranno essere gestiti i **rifiuti urbani non pericolosi** individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui al seguente elenco, per le operazioni ed i quantitativi riportati nella Deliberazione citata:

15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 07	rifiuti ingombranti

3. Di stabilire che la Società BIOMAN S.p.A., dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- all'interno del capannone dovrà essere chiaramente separato e distinguibile lo stoccaggio del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto e dei rifiuti prodotti;
  - dovranno essere rintracciabili in tutta la filiera produttiva i vari processi adottati per produrre le diverse tipologie di ammendante (pag 47 della relazione descrittiva di progetto approvata con la Deliberazione di G.P. n. 49/2009);
  - il trattamento del **sottovaglio** della selezione del secco, prodotto dall'impianto di Aviano gestito dalla Società SNUA S.r.l. (CER 19 12 12), dovrà essere sempre rintracciabile in tutte le sue fasi all'interno del capannone, gestendolo in maniera separata rispetto alle altre matrici in ingresso all'impianto (punto 6 della relazione integrativa datata 03.11.2008 ed approvata con Deliberazione di G.P. n. 49 del 05.03.2009);
  - il trattamento della **FORSU**, individuata dal codice CER 20 01 08, potrà avvenire esclusivamente nel momento in cui sarà attiva e funzionante la sezione di produzione energetica, ovvero quando l'impianto sarà completo;
  - le **analisi del compost prodotto** devono essere effettuate da laboratori certificati, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali. I campioni da analizzare devono essere effettuati da personale qualificato del laboratorio;
  - **le date** in cui vengono effettuati i campionamenti sulle partite di compost prodotto devono essere comunicate al Settore Ecologia della Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG, con qualche giorno di anticipo.
4. Di dare atto che rimangono valide ed efficaci tutte le prescrizioni di cui alla Determina n. 1331 del 28.05.2009, ed esclusioni del 4° e 5° alinea della lettera a) del punto 4 e del 5° alinea della lettera e) del punto 4.
  5. Di dare atto che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 30 dell'11.02.2010, è stata abrogata la lettera b) del punto 5 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 05.03.2009, in relazione alla previsione di convogliare le emissioni dei biofiltri del 2° lotto dell'impianto.
  6. Di stabilire che qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società BIOMAN S.p.A dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Maniago.
  7. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  8. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato, e non le altre autorizzazioni, concessioni, nullaosta e simili, eventualmente necessari, di competenza della Provincia di Pordenone o di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente.
  9. La Società BIOMAN S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  10. Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto autorizzato la Società BIOMAN S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società BIOMAN S.p.A. sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.

11. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la Società BIOMAN S.p.A. deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
12. La scadenza dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è stabilita al punto 16 della Determinazione n. 1331 del 28.05.2009.
13. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
14. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Maniago, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Servizio per la Valutazione Impatto Ambientale. Alla Società BIOMAN S.p.A. verrà data comunicazione per il ritiro.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Pordenone, lì 16/08/2010

IL TECNICO AMBIENTALE

Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni